CAMERA DEI DEPUTATI N. 3139

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STORACE

Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in materia di accesso ai contributi per i giornali di partito

Presentata il 19 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La stampa è al centro di mille dibattiti e si discute molto della stampa di partito e dei relativi contributi, disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante disposizioni sulle provvidenze per l'editoria.

In particolare, si discute se sia giusto o meno corrispondere i contributi di cui alla citata legge n. 250 del 1990, anche alle testate di partito che « invadono » il mercato editoriale con iniziative promozionali tipiche – e pur contestabili – dei giornali cosiddetti « indipendenti ». In pratica, alla base della legge n. 250 del 1990, – e, segnatamente, dei commi 10 e 11 dell'articolo 3, che disciplinano la corresponsione dei contributi per le testate dei partiti – c'è la volontà di far crescere e sostenere il mercato delle idee che non potrebbe competere in una logica di profitto. Accade, invece, che si assista – è il caso de *l'Unità*, ma potrebbero farlo anche altri – ad una proliferazione delle iniziative promozionali, addirittura con la vendita di videocassette: può essere consentito che chi gode di finanziamento pubblico possa competere sul piano promozionale con chi di tale sostegno non gode ? Evidentemente no, anche perché si arriva all'assurdo della promozione delle videocassette, anche attraverso *spot* pubblicitari, in via principale rispetto alla testata. Ovvero, si vende la videocassetta alla quale è allegato il giornale.

La presente proposta di legge mira a modificare tale stato di cose e punta a fare chiarezza su una parte del mercato edito-

riale, attraverso una disposizione aggiuntiva all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, che stabilisce una limitazione: non possono avvalersi di contributi pubblici coloro che offrono materiale non giornalistico di qualsiasi natura in aggiunta alla testata.

Si confida in una serena e celere approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 15-*bis*. I contributi di cui ai commi 10 e 11 sono corrisposti alle imprese editrici di quotidiani o periodici che diffondono la testata di cui ai medesimi commi senza allegare inserti non giornalistici ovvero oggetti od altro materiale ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3139
Lire 500